

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	7
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari (171)	7
PRESIDENTE	7, 9, 10, 11
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	7, 9, 10, 11
CAPALOZZA	9
SCALFARO	10
PAOLUCCI	11
GUERRIERI EMANUELE	11
COLITTO	11
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	11

La seduta comincia alle 11,10.

Sono presenti:

Amatucci, Artale, Avanzini, Belloni, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Bucciarelli Ducci, Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Colitto, Corsanego, Diaz Laura, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Lecciso, Marzi, Nicotra Maria, Paolucci, Reali, Scalfaro, Targetti, Trimarchi e Vigo.

SCALFARO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amadei e Ferrandi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari. (171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede deliberante.

Invito il Relatore onorevole Amatucci a riferire alla Commissione su questo disegno di legge.

AMATUCCI, *Relatore*. Da tempo era avvertita la necessità di integrare le disposizioni contenute nel vigente testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, allo scopo di migliorare la situazione giuridica dei commessi giudiziari e di accentuarne anche il senso di responsabilità.

Fin dal giugno 1948, con apposita interrogazione diretta al Ministro della giustizia, io richiamai l'attenzione della Camera su questo problema. Lamentai allora che codesti lavoratori ausiliari della giustizia si trovano in tristi condizioni. In determinati periodi essi, per l'assenza, o per il trasferimento o per la

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

mancanza addirittura di ufficiali giudiziari, garantiscono, con la loro opera, la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria.

Nella sua risposta il Ministro preannunciò l'intenzione di procedere a una revisione della situazione giuridica dei commessi giudiziari. Fu in seguito elaborato apposito disegno di legge, anche con la mia modesta collaborazione, che il Senato ha approvato aggiungendovi, all'articolo 1, il secondo comma, relativo alla indennità di trasferta o di accesso.

Con la legge 5 maggio 1947, n. 380, lo Stato si assunse la quasi totalità degli oneri stabiliti a favore dei commessi autorizzati, concedendo loro gli assegni familiari supplementari in misura pari a quella degli assegni familiari spettanti ai commessi medesimi in base alle disposizioni in vigore. La stessa legge, all'articolo 8, vietò la nomina di nuovi commessi autorizzati di ufficiali giudiziari: e ciò fece supporre che esistesse presso il Ministero della giustizia un ruolo dei commessi autorizzati; ma in effetti questo ruolo non esiste. Il Ministro, rispondendo ad altra mia interrogazione il 4 ottobre 1948, disse che i commessi giudiziari sono in numero di 1050.

In base al citato testo unico la natura del rapporto tra ufficiale giudiziario e commesso è essenzialmente privata: se l'ufficiale giudiziario è trasferito, o si assenta per qualsiasi ragione, il commesso non può funzionare da solo. Egli è pertanto continuamente esposto al pericolo di essere gettato sul lastrico. Noi avevamo chiesto addirittura l'inquadramento e la statizzazione dei commessi autorizzati, ma il Ministro del tesoro, per ragioni finanziarie, si oppose a questa sistemazione definitiva, per cui il progetto, già approvato dal Senato e oggi sottoposto all'esame della Commissione, mira ad adottare dei temperamenti e soprattutto ad evitare che, qualora si verificassero vacanze, assenze o trasferimenti dell'ufficiale giudiziario titolare, i commessi autorizzati possano essere gettati sul lastrico.

L'articolo 90 del citato testo organico attribuisce al primo presidente della Corte di cassazione ed ai primi presidenti delle Corti di appello la facoltà di provvedere al funzionamento dell'ufficio nel quale presta servizio un solo ufficiale giudiziario, applicandovi, in caso di mancanza di esso, un ufficiale giudiziario di un altro ufficio viciniore. L'articolo 91 poi prevede il caso della impossibilità di provvedere alla applicazione di cui all'articolo precedente e menziona le persone abilitate alle funzioni: uscieri di concilia-

zione, primi dei vincitori del concorso per ufficiale giudiziario, che debbono essere prescelti per coprire il posto vacante.

Con l'articolo 4 del disegno di legge vengono integrate le citate disposizioni, stabilendosi, nella prima ipotesi, che il commesso addetto all'ufficio, o quello fra essi designato dal capo dell'ufficio, esercita le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, salvo la facoltà del primo presidente della Corte d'appello di applicarvi un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore; e dandosi la facoltà, nella seconda ipotesi, al primo presidente della Corte di appello, di applicare un commesso presso qualsiasi ufficio del distretto, per esercitarvi la funzione dell'ufficiale giudiziario mancante, a preferenza delle persone indicate nell'articolo 91.

Per quanto concerne la posizione economica è da osservarsi che, avuto riguardo ai benefici di cui il commesso usufruisce e tenuto conto che per la durata della sostituzione la retribuzione base è per lui costituita dal gettito dei proventi e non dallo scarso emolumento che gli corrispondeva l'ufficiale giudiziario presso il quale prestava servizio, è sembrato opportuno non limitare le sue spettanze alla somma di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380, che rappresenta appunto una integrazione di quel minimo emolumento. Ciò perché questa somma rappresenta una garanzia peculiare che lo Stato accorda all'ufficiale giudiziario: se il commesso può essere chiamato ad assumere le funzioni di costui, tuttavia in nessun caso gli può essere riconosciuta la stessa posizione giuridica.

L'articolo 6 del disegno di legge concede ai commessi il beneficio del rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale, alle stesse condizioni e con le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per i dipendenti statali ed altre categorie di lavoratori. La disposizione si inquadra nel principio finora adottato di estendere ai commessi i benefici riconosciuti ai dipendenti dello Stato. Agli uscieri di conciliazione che erano nominati a norma dell'articolo 91 del testo organico competeva la percentuale sui crediti recuperati per l'erario soltanto sui campioni civili, penali e amministrativi.

Con il disegno di legge, in sostanza, si migliora la condizione di umili ma ben utili collaboratori della amministrazione della giustizia. E si dà loro anche un riconoscimento per la preziosa opera compiuta nel recente

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

passato. Infatti durante la guerra, quando l'ufficiale giudiziario fu chiamato alle armi o assegnato ad altro ufficio, le sue funzioni furono esercitate per diversi anni dai commessi autorizzati. Soprattutto molte preture hanno funzionato proprio per l'abnegazione dei commessi, povera gente che, pur non avendo l'indennità di trasferta e ricevendo soltanto, dopo il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, l'importo degli atti di notificazione e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni penali, civili e amministrativi, garanti il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il disegno di legge, in attesa dell'inquadramento definitivo, che tutti auspichiamo, dei commessi autorizzati tra il personale dello Stato, migliora la loro triste condizione, sia pure con carattere di temporaneità, ed evita che essi, in assenza dell'ufficiale giudiziario, o in caso di trasferimento, di malattia o di morte, vengano a trovarsi, risolvendosi *ipso jure* il loro rapporto di lavoro, sul lastrico. Propongo pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge, tenuto anche presente che le provvidenze che si sono previste furono auspicate da quasi tutti i settori della Camera durante la discussione del bilancio della giustizia.

CAPALOZZA. Desidererei che l'onorevole relatore chiarisse se in qualche modo si provvede a favore di coloro che, pur non possedendo il titolo di studio stabilito dal disegno di legge, prestano attualmente servizio di commessi autorizzati. Evidenti ragioni di equità consigliano, a mio giudizio, di tener presente anche questa categoria di lavoratori.

AMATUCCI, *Relatore*. Quando, svolgendosi la mia interrogazione, replicai al Ministro della giustizia, rilevai l'opportunità di tutelare la posizione di coloro che, prestando attualmente le funzioni di commessi o di funzionari ufficiali giudiziari, non solo si sono dimostrati capaci ma hanno ricevuto encomi dai loro superiori.

La legge in esame riguarda l'avvenire, ma noi dobbiamo tenere presente la condizione di coloro che, avendo esercitato funzioni superiori, hanno dato prova di capacità. Riacciardomi quindi allo svolgimento della predetta interrogazione, durante il quale il Ministro della giustizia dimostrò la massima comprensione delle oneste aspirazioni di tutti i commessi autorizzati, io mi riservavo di proporre, durante la discussione degli articoli del disegno di legge, un articolo aggiun-

tivo, di natura finale e transitoria, del seguente tenore:

« Sono considerati commessi autorizzati a tutti gli effetti della presente legge tutti coloro che, a prescindere dal requisito del titolo di studio, prestano attualmente servizio in tale qualità oppure che, essendo stati commessi, furono chiamati ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario, in sostituzione del titolare, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271 ».

CAPALOZZA. Sono perfettamente d'accordo e mi unisco all'onorevole relatore nel proporre codesta norma aggiuntiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

Ad essi spetta l'indennità di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte.

È di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario.

I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.

È incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attività che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunità.

(È approvato).

ART. 2.

I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

I primi presidenti delle Corti di appello esercitano la sorveglianza su tutti i commessi del distretto.

I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza su tutti i commessi del circondario ed i pretori su quelli addetti all'ufficio.

I commessi, oltre alla sorveglianza delle autorità indicate nei commi precedenti, sono sottoposti anche a quella dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente dal quale rispettivamente dipendono.

(È approvato).

ART. 3.

Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta, aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno né avere superato il quarantesimo anno di età e possedere la idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni:

(È approvato).

ART. 4.

Salvo il disposto dell'articolo 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale giudiziario, qualora questi per qualsiasi motivo manchi, ne esercita le funzioni il commesso addetto all'ufficio o, nel caso che i commessi siano due o più, quello designato dal capo dell'ufficio.

Il primo presidente della Corte di appello può applicare, a preferenza delle persone indicate nell'articolo 92 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, un commesso che ne faccia istanza. La durata dell'applicazione non può essere inferiore a due mesi e di essa deve essere data notizia al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 5.

Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, pe-

nali ed amministrativi che spetterebbero all'ufficiale giudiziario. Non spetta al commesso l'indennità supplementare né la somma di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380.

(È approvato).

ART. 6.

Salvo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, il rimborso di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, spetta anche ai commessi autorizzati, ed è proporzionalmente a carico del bilancio dello Stato e degli ufficiali giudiziari, in relazione alle competenze su ciascuno gravanti.

(È approvato).

ART. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge.

(È approvato).

Qui, a mio giudizio, andrebbe inserito come articolo aggiuntivo l'emendamento proposto dal relatore, cui si è associato l'onorevole Capulozza.

SCALFARO. Desidererei qualche chiarimento in proposito.

AMATUCCI, *Relatore*. Al termine dello svolgimento della mia interrogazione, avendo il Sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Cassiani, delineato nella sua risposta lo schema del disegno di legge ora in esame, io prospettai il problema dei commessi autorizzati in funzione pur senza il titolo di studio ora richiesto e consegnai il testo di un articolo aggiuntivo in proposito all'onorevole Sottosegretario, il quale accettò, lo lesse e non mosse obiezione alcuna.

PRESIDENTE. Ella prospettò la questione al Ministro, in sede di interrogazione; ma non è documentata una opinione in proposito del Ministro o del Sottosegretario.

SCALFARO. Perché la norma non è stata inserita nel disegno di legge?

AMATUCCI, *Relatore*. Ritengo che si tratti di una involontaria omissione. D'altronde questa norma non è tale da suscitare preoccupazioni. Il problema sorgerebbe se, con essa, si aumentasse il numero massimo di commessi autorizzati consentito dalla legge 22 maggio 1942, che è di 1050 per tutta l'Italia. Ma così non è, perché i commessi autorizzati sono in tutto 1050, compresi quelli che non

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

sono in possesso del titolo di studio previsto ora dal disegno di legge e che, senza la norma che propongo, dovrebbero perdere l'impiego, dopo aver prestato per molti anni servizio dimostrandosi capaci.

BRUNO. È stato formato il ruolo dei 1050 commessi autorizzati?

AMATUCCI, *Relatore*. Non ancora. Il ruolo dovrà infatti significare l'inquadramento definitivo di questi lavoratori fra il personale dello Stato: ed occorre il consenso del Ministro del tesoro, che lo darà solo quando riterrà di potere far fronte al relativo carico finanziario.

PAOLUCCI. Son d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Amatucci. Propongo però che, in questa disposizione transitoria, si prescindano non soltanto dal requisito del titolo di studio ma anche da quello del limite di età di 40 anni, previsto, come il primo, dall'articolo 3 del disegno di legge.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo.

GUERRIERI EMANUELE. L'articolo 3 parla anche di « incensurata condotta » e di « idoneità fisica ». A chi compete il relativo giudizio?

PRESIDENTE. Ai capi delle Corti, dei tribunali e delle preture. Risulta implicito dall'articolo 2.

COLITTO. Poiché la norma aggiuntiva non è stata introdotta dal Senato, io rimango perplesso. Qualche ragione ha dovuto esservi. Pertanto, prima di approvare quest'articolo aggiuntivo, sarebbe forse opportuno sentire il Ministro.

AMATUCCI, *Relatore*. La norma non è stata esaminata dalla Commissione del Senato, perché non vi è stata proposta da alcuno, né le è stata trasmessa quella che io consegnai al Sottosegretario onorevole Casiani.

COLITTO. Dopo questo chiarimento dell'onorevole relatore, non insisto.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo, che diventerà l'ottavo, risulta, con l'emendamento Paolucci accettato dal relatore, del seguente tenore:

« Sono considerati commessi autorizzati a tutti gli effetti della presente legge tutti co-

loro che, a prescindere dai requisiti del titolo di studio e dal limite di età di cui all'articolo 3 della presente legge, prestano attualmente servizio in tale qualità oppure che, essendo stati commessi, furono chiamati ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario, in sostituzione del titolare, ai sensi dell'articolo 91 del 28 dicembre 1924, n. 2271 ».

Poiché nessun altro chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo articolo, che diventa il nono:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato subito, nel suo complesso, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé approvato:

Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari. (171).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.10.